

REGOLAMENTO (CEE) N. 825/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1976****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 654/76⁽⁷⁾, modificato dal regola-mento (CEE) n. 670/76⁽⁸⁾; che per la sterlina inglese, la sterlina irlandese e la lira italiana la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 31 marzo al 6 aprile 1976 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 12 aprile 1976, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 654/76, modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 79 del 25. 3. 1976, pag. 29.⁽⁸⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 9.

ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,1003 (a)	- 0,1003 (a)	+	-
	+ 0,0750 (b)	- 0,0750 (b)		
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0832
— raccolti in Francia			—	0,1356
— raccolti in Danimarca			—	0,1003
— raccolti in Irlanda			—	0,2191
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2304
— raccolti in Italia			—	0,2765
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0198 (a)	- 0,0198 (a)	+	-
	+ 0,0140 (b)	- 0,0140 (b)		
— raccolti in Germania			0,0908	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,0571
— raccolti in Danimarca			—	0,0198
— raccolti in Irlanda			—	0,1476
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1605
— raccolti in Italia			—	0,2108
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,1115	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0202	—
— raccolti in Francia			—	0,0393
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,1315
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1446
— raccolti in Italia			—	0,1958
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,0410 (a)	+ 0,0410 (a)	+	-
	- 0,0410 (b)	+ 0,0410 (b)		
— raccolti in Germania			0,1569	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0606	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0410	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0960
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1096
— raccolti in Italia			—	0,1630

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) ⁽¹⁾	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	— 0,1690 (a)	+ 0,1690 (a)	+	—
	— 0,1690 (b)	+ 0,1690 (b)		
— raccolti in Germania			0,2993	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1912	—
— raccolti in Francia			0,1231	—
— raccolti in Danimarca			0,1690	—
— raccolti in Irlanda			0,0153	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			—	0,0600
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,1514 (a)	+ 0,1514 (a)	+	—
	— 0,1297 (b)	+ 0,1297 (b)		
— raccolti in Germania			0,2805	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1732	—
— raccolti in Francia			0,1062	—
— raccolti in Danimarca			0,1514	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0151
— raccolti in Italia			—	0,0741
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,2435 (a)	+ 0,2435 (a)	+	—
	— 0,1776 (b)	+ 0,1776 (b)		
— raccolti in Germania			0,3822	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2671	—
— raccolti in Francia			0,1947	—
— raccolti in Danimarca			0,2435	—
— raccolti in Irlanda			0,0800	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0638	—
— raccolti in Italia			—	—

⁽¹⁾ Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1976 ;

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1976.